

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁵⁾;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo

degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 24 dell'1. 2. 1977, pag. 3, e GU n. C 201 del 23. 8. 1977, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 152 del 29. 6. 1977, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie ;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei ; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile ;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli ; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione ; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente ;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni ;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti ; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente ;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate ;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione ;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese ;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali ;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva ;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati ; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure :

- a) istituzione di zone di protezione ;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione ;
- c) ripristino dei biotopi distrutti ;
- d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto :

- a) delle specie minacciate di sparizione ;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat ;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata ;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto :

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo ;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi ;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote ;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva ;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività

di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni :

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna ;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni ;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare :
- le specie che formano oggetto delle medesime,
 - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
 - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
 - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
 - i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.
- b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

BILAG I — ANHANG I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
1. <i>Gavia immer</i>	Islom	Eistaucher	Great northern diver	Plongeon imbrin	Strolaga maggiore	IJsduiker
2. <i>Colonectris diomedea</i>	Kuhls skråpe	Gelbschnabelsturmtaucher	Cory's shearwater	Puffin cendré	Berta maggiore	Kuhls pijlstormvogel
3. <i>Hydrobates pelagicus</i>	Lille stormsvale	Sturmschwalbe	Storm petrel	Pétrel tempête	Uccello delle tempeste	Stormvogeltje
4. <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Stor stormsvale	Wellenläufer	Leach's petrel	Pétrel cul-blanc	Uccello delle tempeste codaforcuta	Vaal stormvogeltje
5. <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Skarv (kontinental race)	Kormoran (kontinentale Rasse)	Cormorant (continental race)	Grand cormoran (race continentale)	Cormorano (razza continentale)	Aalscholver (continentaal ras)
6. <i>Botaurus stellaris</i>	Rørdrum	Rohrdommel	Bittern	Butor étoilé	Tarabuso	Roerdomp
7. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Nathejre	Nachtreiher	Night heron	Héron bihoreau	Nitticora	Kwak
8. <i>Ardeola ralloides</i>	Tophejre	Rallenreiher	Squacco heron	Héron crabier	Sgarza ciuffetto	Ralreiger
9. <i>Egretta garzetta</i>	Silkehejre	Seidenreiher	Little egret	Aigrette garzette	Garzetta	Kleine zilverreiger
10. <i>Egretta alba</i>	Sølvhejre	Silberreiher	Great white heron	Grande aigrette	Airone bianco maggiore	Grote zilverreiger
11. <i>Ardea purpurea</i>	Purpurhejre	Purpurreiher	Purple heron	Héron pourpré	Airone rosso	Purperreiger
12. <i>Ciconia nigra</i>	Sort stork	Schwarzstorch	Black stork	Cigogne noire	Cicogna nera	Zwarte ooievaar
13. <i>Ciconia ciconia</i>	Hvid stork	Weißstorch	White stork	Cigogne blanche	Cicogna bianca	Ooievaar
14. <i>Plegadis falcinellus</i>	Sort ibis	Sichler	Glossy ibis	Ibis falcinelle	Mignattaio	Zwarte ibis
15. <i>Platalea leucorodia</i>	Skestork	Löffler	Spoonbill	Spatule blanche	Spatola	Lepelaar
16. <i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamingo	Flamingo	Greater flamingo	Flamant rose	Fenicottero	Flamingo
17. <i>Cygnus colombianus bewickii</i> (<i>Cygnus bewickii</i>)	Pibesvane	Zwergschwan	Bewick's swan	Cygne de Bewick	Cigno minore	Kleine zwaan
18. <i>Cygnus cygnus</i>	Sangsvane	Singschwan	Whooper swan	Cygne sauvage	Cigno selvatico	Wilde zwaan
19. <i>Anser albifrons flavirostris</i>	Blisgås (grønlandsk race)	Blälgås (Grönlandrasse)	White-fronted goose (Greenland race)	Oie rieuse (race de Groenland)	Oca lombardella (razza di Groenlandia)	Kolgans (Groenland-ras)
20. <i>Branta leucopsis</i>	Bramgås	Nonnengans	Barnacle goose	Bernache nonnette	Oca facciabianca	Brandgans
21. <i>Aythya nyroca</i>	Hvidøjet and	Moorente	White-eyed pochard	Canard nyocra	Moretta tabacata	Witoogend
22. <i>Oxyura leucicephala</i>	Hvidhovedet and	Weißkopf-Ruderente	White-headed duck	Erismature à tête blanche	Gobbo rugginoso	Wirkopeend

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
23. <i>Pernis apivorus</i>	Hvepsevåge	Wespenbussard	Honey buzzard	Bondrée apivore	Falco pecchiaiolo	Wespendief
24. <i>Milvus migrans</i>	Sort glente	Schwarzmilan	Black kite	Milan noir	Nibbio bruno	Zwarte wouw
25. <i>Milvus milvus</i>	Rød glente	Rotmilan	Kite	Milan royal	Nibbio reale	Rode wouw
26. <i>Haliaeetus albicilla</i>	Havørn	Seeadler	White-tailed eagle	Pygargue à queue blanche	Aquila di mare	Zecarend
27. <i>Gypaetus barbatus</i>	Lammegrib	Bartgeier	Bearded vulture	Gypaète barbu	Avvoltoio degli agnelli	Lammegrier
28. <i>Neophron percnopterus</i>	Ådselgrib	Schmutzgeier	Egyptian vulture	Percnoptère d'Égypte	Capovacciao	Aasgier
29. <i>Gyps fulvus</i>	Gåsegrip	Gänsegeier	Griffon vulture	Vautour fauve	Grifone	Vale gier
30. <i>Aegypius monachus</i>	Munkegrib	Mönchsgeier	Black vulture	Vautour moine	Avvoltoio	Monniksgier
31. <i>Circus gallicus</i>	Slangørn	Schlangenadler	Short-toed eagle	Circaète jean-le-blanc	Biancone	Slangenarend
32. <i>Circus aeruginosus</i>	Rørhøg	Rohrweihe	Marsh harrier	Busard des roseaux	Falco di palude	Bruine kiekendief
33. <i>Circus cyaneus</i>	Blå kærhøg	Kornweihe	Hen harrier	Busard saint-martin	Albanella reale	Blauwe kiekendief
34. <i>Circus pygargus</i>	Hedehøg	Wiesenweihe	Montagu's harrier	Busard cendré	Albanella minore	Grauwe kiekendief
35. <i>Aquila chrysaetus</i>	Kongørn	Steinadler	Golden eagle	Aigle royal	Aquila reale	Steenarend
36. <i>Hieraetus pennatus</i>	Dværgørn	Zwergadler	Booted eagle	Aigle botté	Aquila minore	Dwergarend
37. <i>Hieraetus fasciatus</i>	Høgeørn	Habichtsadler	Bonelli's eagle	Aigle de Bonelli	Aquila del Bonelli	Havikarend
38. <i>Pandion haliaetus</i>	Fiskeørn	Fischadler	Osprey	Balbusard pêcheur	Falco pescatore	Visarend
39. <i>Falco eleonorae</i>	Eleonorafalk	Eleonorenfalke	Eleonora's falcon	Faucon d'Éléonore	Falco della regina	Eleonora's valk
40. <i>Falco biarmicus</i>	Lannerfalk	Lanner	Lanner falcon	Faucon lanier	Lanario	Lannervalk
41. <i>Falco peregrinus</i>	Vandrefalk	Wanderfalke	Peregrine	Faucon pèlerin	Falco pellegrino	Slechtrvalk
42. <i>Porphyrio porphyrio</i>	Sultanhøne	Purpurhuhn	Purple gallinule	Poule sultane	Pollo sultano	Purperkoet
43. <i>Grus grus</i>	Trane	Kranich	Crane	Grue cendrée	Gru	Kraanvogel
44. <i>Tetrax tetrax (Otis tetrax)</i>	Dværgtrappe	Zwergtrappe	Little bustard	Outarde canepetière	Gallina prataiola	Kleine trap
45. <i>Otis tarda</i>	Stortrappe	Großtrappe	Great bustard	Outarde barbut	Otarda	Grote trap
46. <i>Himantopus himantopus</i>	Stylteløber	Stelzenläufer	Black-winged stilt	Échasse blanche	Cavaliere d'Italia	Steltkluit
47. <i>Recurvirostra avosetta</i>	Klyde	Säbelschnäbler	Avocet	Avocette	Avocetta	Kluit
48. <i>Burhinus oedipnemus</i>	Triel	Triel	Stone curlew	Œdicnème criard	Occhione	Grief

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
49. <i>Glarcola pratincola</i>	Braksvale	Brachschwalbe	Pratincole	Glaréole à collier	Pernice di mare	Vorkstaartplevier
50. <i>Charadrius morinellus</i> (<i>Endromias morinellus</i>)	Pomeransfugl	Mornellregenpfeifer	Dotterel	Pluvier guignard	Piviere tortolino	Morinelplevier
51. <i>Pluvialis apricaria</i>	Hjejle	Goldregenpfeifer	Golden plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier
52. <i>Gallinago media</i>	Tredækker	Doppelschnepfe	Great snipe	Bécassine double	Crocolone	Poelsnip
53. <i>Tringa glareola</i>	Tinksmed	Bruchwasserläufer	Wood-sandpiper	Chevalier sylvain	Piro-piro boschereccio	Bosruiter
54. <i>Phalaropus lobatus</i>	Odinshane	Odinshühnchen	Red-necked phalarope	Phalarope à bec étroit	Falarope becco sottile	Grauwe franjepoot
55. <i>Larus genei</i>	Tyndnæbbet måge	Dünnschnabelmöwe	Slender-billed gull	Goéland railleur	Gabbiano roseo	Dunbekmeeuw
56. <i>Larus audouinii</i>	Adouinsmåge	Korallenmöwe	Audouin's gull	Goéland d'Audouin	Gabbiano corso	Audouins meeuw
57. <i>Gelochelidon nilotica</i>	Sandterne	Lachseeschwalbe	Gull-billed tern	Sterne hansel	Sterna zampanere	Lachstern
58. <i>Sterna sandvicensis</i>	Splitterne	Brandseeschwalbe	Sandwich tern	Sterne caugek	Beccapesci	Grote stern
59. <i>Sterna dougallii</i>	Dougallsterne	Rosenseeschwalbe	Roseate tern	Sterne de Dougall	Sterna del Dougall	Dougalls stern
60. <i>Sterna hirundo</i>	Fjordterne	Flußseeschwalbe	Common tern	Sterne Pierregarin	Sterna comune	Visdief
61. <i>Sterna paradisaea</i>	Havterne	Küstenseeschwalbe	Arctic tern	Sterne arctique	Sterna codalunga	Noordse stern
62. <i>Sterna albifrons</i>	Dværterne	Zwergseeschwalbe	Little tern	Sterne naine	Fratello	Dwergstern
63. <i>Chelidonias niger</i>	Sortterne	Trauerseeschwalbe	Black tern	Guifette noire	Mignattino	Zwarte stern
64. <i>Pterocles alchata</i>	Spidshalet sandhøne	Spießflughuhn	Pin-tailed sandgrouse	Ganga cata	Grandule	Witbuikzandhoen
65. <i>Bubo bubo</i>	Stor hornugle	Uhu	Eagle owl	Hibou grand-duc	Gufo reale	Oehoe
66. <i>Nyctea scandiaca</i>	Sneugle	Schnee-Eule	Snowy owl	Chouette harfang	Gufo delle nevi	Sneeuwuil
67. <i>Asio flammeus</i>	Mosehornugle	Sumpfohreule	Short-eared owl	Hibou brachyote	Gufo di palude	Velduil
68. <i>Alcedo atthis</i>	Isfugl	Eisvogel	Kingfisher	Martin pêcheur d'Europe	Martin pescatore	Ijsvogel
69. <i>Dryocopus martius</i>	Sortspætte	Schwarzspecht	Black woodpecker	Pic noir	Picchio nero	Zwarte specht
70. <i>Dendrocopus leucotus</i>	Hviddrygget spætte	Weißrückenspecht	White-backed woodpecker	Pie à dos blanc	Picchio dorsobianco	Witruigspecht
71. <i>Luscinia svecica</i>	Blåhals	Blaukehlchen	Blue-throat	Gorge-bleue à miroir	Pettazzurro	Blauwborst
72. <i>Sylvia undata</i>	Provincensanger	Provencegrasmücke	Dartford warbler	Fauvette pitchou	Magnanina	Provence-grasmus
73. <i>Sylvia nisoria</i>	Høgesanger	Sperbergrasmücke	Barred warbler	Fauvette épervière	Bigia padovana	Gestreepte grasmus
74. <i>Sitta whiteheadi</i>	Korsikansk spætmeise	Korsenkleiber	Corsican nuthatch	Sittelle corse	Picchio muratore corso	Zwartkopboomklever

BILAG II/1 — ANHANG II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — BIJLAGE II/1

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
ANSERIFORMES						
1. <i>Anser fabalis</i>	Sædgås	Saatgans	Bean goose	Oie des moissons	Oca granaiola	Rietgans
2. <i>Anser anser</i>	Grågås	Graugans	Greylag goose	Oie cendrée	Oca selvatica	Grauwe gans
3. <i>Branta canadensis</i>	Kanadagås	Kanadagans	Canada goose	Bernache du Canada	Oca del Canada	Canadese gans
4. <i>Anas penelope</i>	Pibeand	Pfeifente	Wigeon	Canard siffleur	Fischione	Smient
5. <i>Anas strepera</i>	Knarand	Schnatterente	Gadwall	Canard chipeau	Canapiglia	Krakeend
6. <i>Anas crecca</i>	Krikand	Krickente	Teal	Sarcelle d'hiver	Alzavola	Wintertaling
7. <i>Anas platyrhynchos</i>	Gråand	Stockente	Mallard	Canard colvert	Germano reale	Wilde eend
8. <i>Anas acuta</i>	Spidsand	Spießente	Pintail	Canard pilet	Codone	Pijlsraart
9. <i>Anas querquedula</i>	Atingand	Knäkente	Garganey	Sarcelle d'été	Marzaiola	Zomertaling
10. <i>Anas clypeata</i>	Skeand	Löffelente	Shoveler	Canard souchet	Mestolone	Slobeend
11. <i>Aythya ferina</i>	Taffeland	Tafelente	Pochard	Fuligule milouin	Moriglione	Tafeleend
12. <i>Aythya fuligula</i>	Troldand	Reiherente	Tufted duck	Fuligule morillon	Moretta	Kuifeend
GALLIFORMES						
13. <i>Lagopus lagopus scoticus</i> et <i>hibernicus</i>	Grouse	Schottisches Moorschneehuhn	Red grouse	Lagopède des saules	Pernice bianca di Scozia	Moerassneeuwhoen
14. <i>Lagopus mutus</i>	Fjeldrype	Alpenschneehuhn	Ptarmigan	Lagopède des Alpes	Pernice bianca	Alpensneeuwhoen
15. <i>Alectoris graeca</i>	Stenhøne	Steinhuhn	Rock partridge	Perdrix bartavelle	Coturnice	Europese steenpatrijs
16. <i>Alectoris rufa</i>	Rødhøne	Rothuhn	Red-legged partridge	Perdrix rouge	Pernice rossa	Rode patrijs
17. <i>Perdix perdix</i>	Agerhøne	Rebhuhn	Partridge	Perdrix grise	Starna	Patrijs
18. <i>Phasianus colchicus</i>	Fasan	Fasan	Pheasant	Faisan de chasse	Fagiano	Fazant
GRUIFORMES						
19. <i>Fulica atra</i>	Blishøne	Bläshuhn	Coot	Foulque macroule	Folaga	Meerkoet

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
CHARADRIIFORMES						
20. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Enkeltbekkasin	Zwergschnepfe	Jack snipe	Bécassine sourde	Frullino	Bokje
21. <i>Gallinago gallinago</i>	Dobbeltbekkasin	Bekassine	Snipe	Bécassine des marais	Beccaccino	Watersnip
22. <i>Scolopax rusticola</i>	Skovsneppe	Waldschnepfe	Woodcock	Bécasse des bois	Beccaccia	Houtsnip
COLUMBIFORMES						
23. <i>Columba livia</i>	Klippedue	Felsentaube	Rock dove	Pigeon biset	Piccione selvatico	Rotsduif
24. <i>Columba palumbus</i>	Ringdue	Ringeltaube	Wood pigeon	Pigeon ramier	Colombaccio	Houtduif

BILAG II/2 — ANHANG II/2 — ANNEX II/2 — ALLEGATO II/2 — BIJLAGE II/2

	Dansk	Deutsch •	English	Français	Italiano	Nederlands
25. <i>Cygnus olor</i>	Knopsvane	Höckerschwan	Mute swan	Cygne muet	Cigno reale	Knobbelzwaan
26. <i>Anser brachyrhynchus</i>	Kortnæbbet gås	Kurzschnabelgans	Pink-footed goose	Oie à bec court	Oca zamperose	Kleine rietgans
27. <i>Anser albifrons</i>	Blisgås	Bläßgans	White-fronted goose	Oie rieuse	Oca lombardella	Kolgans
28. <i>Branta bernicla</i>	Knortegås	Ringelgans	Brent goose	Bernache cravant	Oca colombaccio	Rotgans
29. <i>Netta rufina</i>	Rødhovedet and	Kolbenente	Red-crested pochard	Nette rousse	Fistione turco	Krooneend
30. <i>Aythya marila</i>	Bjergand	Bergente	Scaup	Fuligule milouinin	Moretta grigia	Toppereend
31. <i>Somateria mollissima</i>	Ederfugl	Eiderente	Eider	Eider à duvet	Edredone	Eidereend
32. <i>Clangula hyemalis</i>	Havlit	Eisente	Long-tailed duck	Harelda de Miquelon	Moretta codona	Ijseend
33. <i>Melanitta nigra</i>	Sortand	Trauerente	Common scoter	Macreuse noire	Orchetto marino	Zwarte zeeëend
34. <i>Melanitta fusca</i>	Fløjlsand	Samtente	Velvet scoter	Macreuse brune	Orco marino	Grote zeeëend
35. <i>Bucephala clangula</i>	Hvinand	Schellente	Golden-eye	Garrot à l'œil d'or	Quattrocchi	Brilduiker
36. <i>Mergus serrator</i>	Toppet skallesluger	Mittelsäger	Red-breasted merganser	Harle huppé	Smergo minore	Middelste zaagbek
37. <i>Mergus merganser</i>	Stor skallesluger	Gänsesäger	Goosander	Harle bièvre	Smergo maggiore	Grote zaagbek
38. <i>Bonasia bonasia</i> (<i>Tetrastes bonasia</i>)	Hjerpe	Haselhuhn	Hazel hen	Gélinotte des bois	Francolino di monte	Hazelhoen
39. <i>Tetrao tetrix</i> (<i>Lyrurus tetrix</i>)	Urfugl	Birkhuhn ♂	Black grouse	Tétras lyre ♂	Fagiano di monte	Korhoen
40. <i>Tetrao urogallus</i>	Tjur	Auerhuhn ♂	Capercaillie	Grand tétras ♂	Gallo cedrone	Auerhoen
41. <i>Alectoris barbara</i>	Berberhøne	Felsenhuhn	Barbary partridge	Perdrix de Barbarie	Pernice di Sardegna	Barbarijse patrijs
42. <i>Coturnix coturnix</i>	Vagtel	Wachtel	Quail	Caille des blés	Quaglia	Kwartel
43. <i>Meleagris gallopavo</i>	Vildkalkun	Wildtruthuhn	Wild turkey	Dindon/Dinde sauvage	Tacchino selvatico	Wilde kalkoen
44. <i>Rallus aquaticus</i>	Vandrikse	Wasserralle	Water rail	Râle d'eau	Porciglione	Waterral
45. <i>Gallinula chloropus</i>	Grønbenet rørhøne	Teichhuhn	Moorhen	Poule d'eau	Gallinella d'acqua	Waterhoen
46. <i>Haematopus ostralegus</i>	Strandskade	Austernfischer	Oystercatcher	Huitrier pie	Beccaccia di mare	Scholekster
47. <i>Pluvialis apricaria</i>	Hjeje	Goldregenpfeifer	Golden plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier
48. <i>Pluvialis squatarola</i>	Strandhjeje	Kiebitzregenpfeifer	Grey plover	Pluvier argenté	Pivieressa	Zilverplevier

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
49. <i>Vanellus vanellus</i>	Vibe	Kiebitz	Lapwing	Vanneau huppé	Pavoncella	Kievit
50. <i>Calidris canutus</i>	Islandsk ryle	Knutt	Knot	Bécasseau maubèche	Piovanello maggiore	Kanoetstrandloper
51. <i>Philomachus pugnax</i>	Brushane	Kampfläufer	Ruff ♂ Reeve ♀	Chevalier combattant	Combattente	Kemphaan
52. <i>Limosa limosa</i>	Stor kobbersneppe	Uferschnepfe	Black-tailed godwit	Barge à queue noir	Pittima reale	Grutto
53. <i>Limosa lapponica</i>	Lille kobbersneppe	Pfuhlschnepfe	Bar-tailed godwit	Barge rousse	Pittima minore	Rosse grutto
54. <i>Numenius phaeopus</i>	Lille regnspove	Regenbrachvogel	Whimbrel	Courlis corlieu	Chiurlo piccolo	Regenwulp
55. <i>Numenius arquata</i>	Stor regnspove	Großer Brachvogel	Curlerw	Courlis cendré	Chiurlo	Wulp
56. <i>Tringa erythropus</i>	Sortklire	Dunkler Wasserläufer	Spotted redshank	Chevalier arlequin	Totano moro	Zwarte ruiter
57. <i>Tringa totanus</i>	Rødben	Rotschenkel	Redshank	Chevalier gambette	Pettegola	Tureluur
58. <i>Tringa nebularia</i>	Hvidklire	Grünschenkel	Greenshank	Chevalier aboyeur	Pantana	Groenpootruiter
59. <i>Larus ridibundus</i>	Hættemåge	Lachmöwe	Black-headed gull	Mouette rieuse	Gabbiano comune	Kokmeeuw
60. <i>Larus canus</i>	Stormmåge	Sturmmöwe	Common gull	Goéland cendré	Gavina	Stormmeeuw
61. <i>Larus fuscus</i>	Slidmåge	Heringsmöwe	Lesser black-backed gull	Goéland brun	Gabbiano zafferano	Kleine mantelmeeuw
62. <i>Larus argentatus</i>	Sølvmåge	Silbermöwe	Herring gull	Goéland argenté	Gabbiano reale	Zilvermeeuw
63. <i>Larus marinus</i>	Svartbag	Mantelmöwe	Greater black-backed gull	Goéland marin	Mugnaiaccio	Mantelmeeuw
64. <i>Columba oenas</i>	Huldue	Hohltaube	Stock dove	Pigeon columbien	Colombella	Holenduif
65. <i>Streptopelia decaocto</i>	Tyrkerdue	Türkentaube	Collared turtle dove	Tourterelle turque	Tortora dal collare orientale	Turkse tortel
66. <i>Streptopelia turtur</i>	Turteldue	Turteltaube	Turtle dove	Tourterelle des bois	Tortora	Tortelduif
67. <i>Alauda arvensis</i>	Sanglærke	Feldlerche	Skylark	Alouette des champs	Lodola	Veldleeuwerik
68. <i>Turdus merula</i>	Solsort	Amsel	Blackbird	Merle noir	Merlo	Merel
69. <i>Turdus pilaris</i>	Sjagger	Wacholderdrossel	Fieldfare	Grive litorne	Cesena	Kramsvogel
70. <i>Turdus philomelos</i>	Sangdrossel	Singdrossel	Song-thrush	Grive muscienne	Tordo	Zanglijster
71. <i>Turdus iliacus</i>	Vindrossel	Rotdrossel	Redwing	Grive mauvis	Tordo sassello	Koperwiek
72. <i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	Misteldrossel	Mistle-thrush	Grive draine	Tordela	Grote lijster

	Belgique/ Belgie	Danmark	Deutschland	France	Ireland	Italia	Luxembourg	Nederland	United Kingdom
25. <i>Cynus olor</i>			+						
26. <i>Anser brachyrhynchus</i>	+	+			+				+
27. <i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+	+			+	+
28. <i>Branta bernicla</i>		+	+						
29. <i>Netta rufina</i>				+					
30. <i>Aythya marila</i>	+	+	+	+	+			+	+
31. <i>Somateria mollissima</i>		+		+	+				
32. <i>Clangula hyemalis</i>		+		+	+				+
33. <i>Melanitta nigra</i>		+	+	+	+				+
34. <i>Melanitta fusca</i>		+	+	+	+				+
35. <i>Bucephala clangula</i>		+		+	+				+
36. <i>Mergus serrator</i>		+			+				
37. <i>Mergus merganser</i>		+			+				
38. <i>Bonasia bonasia</i> (<i>Tetrastes bonasia</i>)				+					
39. <i>Tetrao tetrix</i> (<i>Lyrurus tetrix</i>)	+		+♂	+♂		+			+
40. <i>Tetrao urogallus</i>			+♂	+♂		+			+
41. <i>Alectoris barbara</i>						+			
42. <i>Coturnix coturnix</i>				+		+			
43. <i>Meleagris gallopavo</i>			+						
44. <i>Rallus aquaticus</i>				+		+			
45. <i>Gallinula chloropus</i>	+			+		+			+
46. <i>Haematopus ostralegus</i>		+		+					
47. <i>Pluvialis apricaria</i>	+	+		+	+	+		+	+
48. <i>Pluvialis squatarola</i>		+		+					+
49. <i>Vanellus vanellus</i>	+	+		+	+	+			
50. <i>Calidris canutus</i>		+		+					
51. <i>Philomachus pugnax</i>				+		+			
52. <i>Limosa limosa</i>		+		+		+			
53. <i>Limosa lapponica</i>		+		+		+			+
54. <i>Numenius phaeopus</i>		+		+					+
55. <i>Numenius arquata</i>		+		+	+	+			+
56. <i>Tringa erythropus</i>		+		+					
57. <i>Tringa totanus</i>		+		+		+			+
58. <i>Tringa nebularia</i>		+		+					
59. <i>Larus ridibundus</i>		+	+						
60. <i>Larus canus</i>		+	+						
61. <i>Larus fuscus</i>		+	+						
62. <i>Larus argentatus</i>		+	+						

	Belgique/ België	Danmark	Deutschland	France	Ireland	Italia	Luxembourg	Nederland	United Kingdom
63. <i>Larus marinus</i>		+	+						
64. <i>Columba oenas</i>				+					
65. <i>Streptopelia decaocto</i>		+	+	+					
66. <i>Streptopelia turtur</i>				+		+			
67. <i>Alauda arvensis</i>				+		+			
68. <i>Turdus merula</i>				+		+			
69. <i>Turdus pilaris</i>				+		+			
70. <i>Turdus philomelos</i>				+		+			
71. <i>Turdus iliacus</i>				+		+			
72. <i>Turdus viscivorus</i>				+					

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

BILAG III/1 — ANHANG III/1 — ANNEX III/1 — ALLEGATO III/1 — BIJLAGE III/1

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
1. <i>Anas platyrhynchos</i>	Gråand	Stockente	Mallard	Canard colvert	Germano reale	Wilde eend
2. <i>Lagopus lagopus scoticus</i> et <i>hibernicus</i>	Grouse	Schottisches Moorschneehuhn	Red grouse	Lagopède des saules	Pernice bianca di Scozia	Moerassneeuwhoen
3. <i>Alectoris rufa</i>	Rødhøne	Rothuhn	Red-legged partridge	Perdrix rouge	Pernice rossa	Rode patrijs
4. <i>Alectoris barbara</i>	Berberthøne	Felsenhuhn	Barbary partridge	Perdrix de Barbarie	Pernice di Sardegna	Barbarijse patrijs
5. <i>Perdix perdix</i>	Agerthøne	Rebhuhn	Partridge	Perdrix grise	Starna	Patrijs
6. <i>Phasianus colchicus</i>	Fasan	Fasan	Pheasant	Faisan de chasse	Fagiano	Fazant
7. <i>Columba palumbus</i>	Ringdue	Ringeltaube	Wood pigeon	Pigeon ramier	Colombaccio	Houtduif

BILAG III/2 — ANHANG III/2 — ANNEX III/2 — ALLEGATO III/2 — BIJLAGE III/2

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
8. <i>Anser anser</i>	Grågås	Graagans	Greylag goose	Oie cendrée	Oca selvatica	Grauwe gans
9. <i>Anas penelope</i>	Pibeand	Pfeifenente	Wigeon	Canard siffleur	Fischione	Smient
10. <i>Anas crecca</i>	Krikand	Krickente	Teal	Sarcelle d'hiver	Alzavola	Wintertaling
11. <i>Anas acuta</i>	Spidsand	Spießente	Pintail	Canard pilet	Codone	Pijlstaart
12. <i>Aythya ferina</i>	Taffeland	Tafelente	Pochard	Fuligule milouin	Moriglione	Tafeleend
13. <i>Aythya fuligula</i>	Troldand	Reiherente	Tufted duck	Fuligule morillon	Moretta	Kuifeend
14. <i>Somateria mollissima</i>	Ederfugl	Eiderente	Eider	Eider à duvet	Edredone	Eidereend
15. <i>Lagopus mutus</i>	Fjeldrype	Alpenschneehuhn	Ptarmigan	Lagopède des Alpes	Pernice bianca	Alpensneeuwhoen
16. <i>Tetrao urogallus</i>	Tjur	Auerhuhn	Capercaillie	Grand téttras	Gallo cedrone	Auerhocz
17. <i>Fulica atra</i>	Blishøne	Bläshuhn	Coot	Fouleque macroule	Folaga	Meerkoet

BILAG III/3 — ANHANG III/3 — ANNEX III/3 — ALLEGATO III/3 — BIJLAGE III/3

	Dansk	Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands
18. <i>Anser albifrons</i>	Blisgås	Bläßgans	White-fronted goose	Oie rieuse	Oca lombardella	Kolgans
19. <i>Anas clypeata</i>	Skeand	Löffelente	Shoveler	Canard souchet	Mestolone	Slobeend
20. <i>Aythya marila</i>	Bjergand	Bergente	Scaup	Fuligule milouinin	Moretta grigia	Toppereend
21. <i>Melanitta nigra</i>	Sortand	Trauerente	Common scoter	Macreuse noire	Orchetto marino	Zwarte zeeëend
22. <i>Tetrao tetrix</i> (<i>Lyrurus tetrix</i>)	Urfugl	Birkhuhn	Black grouse	Tétrás lyre	Fagiano di monte	Korhoen
23. <i>Pluvialis apricaria</i>	Hjeje	Goldregenpfeifer	Golden plover	Pluvier doré	Piviere dorato	Goudplevier
24. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Enkeltbekkasin	Zwergschnepfe	Jack snipe	Bécassine sourde	Frullino	Bokje
25. <i>Gallinago gallinago</i>	Dobbeltbekkasin	Bekassine	Snipe	Bécassinne de marais	Beccacino	Watersnip
26. <i>Scolopax rusticola</i>	Skovsneppe	Waldschnepfe	Woodcock	Bécasse des bois	Beccaccia	Houtsnip

ALLEGATO IV

- a) — Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
 - Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
 - Esplosivi.
 - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
 - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) — Aerei, autoveicoli.
 - Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

ALLEGATO V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
 - b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
 - c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inelamento.
 - d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
 - e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
 - f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
 - g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.
-